

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

**SERVIZIO
TECNICO**

**DETERMINAZIONE
COPIA**

n. 16 del 07-07-2016

OGGETTO: ATTUAZIONE ART.11 DELLA LEGGE N.77/2009 - FONDI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA ROMA, N.27. CUP C21E13000320002 - APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il D. Lgs 50 del 18.04.2016;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 17.06.2015 con la quale l'Ing. Daniela Ciolfi è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castelpizzuto;

PREMESSO che:

- il Comune di Castelpizzuto con nota del 7 ottobre 2013 prot. 1159 ha confermato l'adesione all'avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 266/2011;
- l'ARPC con determinazione n. 917 del 19 dicembre 2013 ha fatto formale promessa di finanziamento al Comune di Castelpizzuto per un importo di €. 104.000,00 per l'intervento strutturale di miglioramento sismico dell'edificio sede del Municipio;
- la predetta determinazione, allegata alla nota ARPC prot. 25869 del 19/12/2013 è stata notificata al Comune di Castelpizzuto, per il tramite della posta certificata, acquisita al prot. dell'Ente al n. 1429 del 21 dicembre 2013, con allegato il disciplinare di concessione;
- con provvedimento n. 06 del 13-01-2014 è stato approvato il disciplinare Attuazione art 11 della legge 77/2009 - fondi prevenzione rischio sismico.- Interventi strutturali su edifici pubblici di cui alla D.G.R. 266/2011. Miglioramento sismico dell'edificio sede del Municipio.
- con Determinazione n° 40 del 01.09.2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo a firma dell'Ing. Pietro Minchella con Studio in San Vittore del Lazio via Casilina n° 8, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n° 2129 - pec: pietro.minchella@ingpec.eu;
- il CUP assegnato all'intervento è C21E13000320002;
- il CIG assegnato al progetto è 6095956E04;
- il costo complessivo dell'intervento è di € 150.000,00 di cui € 104.000,00 finanziati dalla Regione Molise e le restanti € 46.000,00 sono finanziate dal Comune di Castelpizzuto mediante il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con posizione n° 6023620;

VISTO il quadro tecnico economico riapprovato con Deliberazione della Giunta Municipale n° 9 del 16.02.2015 seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

SOMME A BASE DI APPALTO		
1)	Lavori a Misura soggetti a ribasso	€ 102.450,19
2)	Oneri sicurezza inclusi nei prezzi di stima	€ 3.500,15
2a)	Oneri di sicurezza non inclusi nei prezzi di stima	€ 8.000,11
A)	TOTALE LAVORI (1+2)	€ 110.450,30
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1)	Imprevisti	€ 749,06
B2)	Spese tecniche professionali	€ 19.900,00
B3)	Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06	€ 2.042,23
B4)	IVA 10% su A)+B1)	€ 11.119,94
B5)	EPAP 2% - CNPAIA 4% su B2)	€ 787,27
B6)	IVA 22% su B2)+B5)	€ 4.551,20
B7)	Spese di gara, pubblicità, contributo AVCP, spostamento utenze servizi etc.	€ 400,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE	€ 39.549,70
TOTALE - IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 150.000,00

VISTA la Determinazione n° 7 del 17.05.2016 con la quale si riconferma l'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la D.L. e la contabilità dei lavori all'Ing. Pietro Minchella con studio in san Vittore del Lazio (FR) n° 8 affidato ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 comma 1 che stabilisce la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 che dispone che per affidamenti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro la Stazione appaltante proceda mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTO l'art. 216 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016;

VERIFICATO che l'imponibile a base di gara ammonta ad € 102.450,19 IVA esclusa e rientra pertanto nei limiti di cui al sopra citato art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50, inferiore alla soglia di € 150.000,00, di cui € 3.500,15 sono per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di cui all'Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed € 8.000,11 (I.V.A. esclusa) oneri costi della manodopera compresa nei lavori: il suddetto importo complessivo dei lavori in appalto di €. 105.950,34 (I.V.A. esclusa) ha rilevanza ai fini dell'individuazione delle norme del Codice degli appalti e delle concessioni approvato con il citato D.Lgs. n. 50/2016 applicabili alla procedura di scelta del contraente che questa amministrazione aggiudicatrice intende individuare con la presente determinazione a contrattare;

SOTTOLINEATO che questa Amm.ne intende affidare l'appalto della sola esecuzione dei lavori previsti nel citato progetto esecutivo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, 3° e 4° periodo, del D.Lgs. n.50/2016, i quali testualmente prevedono:

«Art. 59 (Scelta delle procedure)

I.omissis..... (3° periodo): *Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. (4° periodo): E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.»;*

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l'affidamento dell'appalto di sola esecuzione dei lavori pubblici in parola, per la conseguente stipula del relativo contratto e per l'esecuzione dei

lavori stessi;

CONSIDERATO che per l'affidamento del contratto d'appalto di sola esecuzione dei lavori in oggetto trovano applicazione, alla data di adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle procedure e dei criteri prescritti dallo stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217 (articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici);

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che, ai primi tre commi, testualmente recita:

«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.

[...]»;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure)

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.»;

VISTO l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5, i quali testualmente dispongono:

«Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

[...]

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno

adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

[...]»;

VISTO ancora l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 14 dispone testualmente:

«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)

[...]

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.»;

DATO atto che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare devono essere definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore economico aggiudicatario ed i criteri di selezione della migliore offerta, al fine di poter affidare l'appalto dei lavori pubblici in oggetto; in particolare:

- il fine che si intende perseguire con il contratto d'appalto è quello dell'esecuzione dei lavori di miglioramento della viabilità interna del centro abitato, da parte di un operatore economico idoneamente qualificato, essendo detti lavori necessari per poter soddisfare l'esigenza di fruibilità della popolazione locale;
- l'oggetto del contratto d'appalto è la sola esecuzione dei lavori inclusi nel progetto esecutivo approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 10 del 03-03-2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, 4° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;
- la forma prevista dalle norme citate per la stipula del relativo contratto d'appalto è per atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- le clausole essenziali del contratto d'appalto sono quelle contenute ed indicate nello schema di contratto facente parte degli elaborati di progetto esecutivo, nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati di progetto esecutivo (descrittivi e grafici) approvati con deliberazione della Giunta Municipale n° 40 del 01.09.2014;
- in relazione al disposto dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerta per l'affidamento del contratto d'appalto in parola può essere utilizzata una delle seguenti procedure ordinarie (rilevando, nel contempo, che in relazione al modesto importo e alle caratteristiche "standardizzate" dei lavori da affidare non sussistono le ragioni ed i presupposti tecnico-giuridici per l'applicabilità delle ulteriori procedure di scelta previste dal D.Lgs. n. 50/2016, quali la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 62, 64 e 65 del D.Lgs. n. 50/2016):
 - aperta o ristretta previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinate dagli artt. 60 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici per tipologie e caratteristiche di lavorazioni omogenee, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in analogia a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 per appalti di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00;
- in relazione al disposto dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, la migliore offerta (aggiudicataria dell'appalto) può essere selezionata (cd. "criterio di aggiudicazione dell'appalto") secondo le seguenti due diverse modalità, fra loro del tutto alternative:
 - secondo il criterio del "minor prezzo", disciplinato dal comma 4 (trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia di €. 1.000.000,00 in considerazione del fatto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, oltre al fatto che sussistono le motivazioni nel seguito indicate per quanto disposto dal comma 5 del richiamato art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016);
 - secondo il criterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" disciplinato dal comma 2, da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, in conformità all'art. 96

dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all'appalto in oggetto in quanto, come già detto, l'importo complessivo dei lavori in appalto, I.V.A. esclusa, è inferiore alla soglia di €. 150.000,00) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché i lavori possano essere affidati, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici per tipologie e caratteristiche di lavorazioni omogenee, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori stessi, da individuare da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei principi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

VERIFICATO che tale somma risulta disponibile sul Bilancio 2016 dell'Ente al Capitolo 5210 missione 01.05.2 codifica di bilancio 2.2.1.09.002 competenza 2016 denominato "Miglioramento sismico dell'edificio sede del Municipio";

DATO ATTO che la presente determinazione viene adottata nel rispetto dall'art. 147-bis, comma 1 del TUEL D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che la presente S.A. con determinazione n° 8 del 19.05.2016 ha approvato l'avviso della manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 con il relativo schema di domanda e con determinazione n° 12 del 16.06.2016 ha approvato l'elenco delle imprese ammesse che hanno partecipato alla manifestazione di interesse precedentemente approvata e pubblicata per 15 giorni naturali e consecutivi con allegato lo schema di domanda sul sito ufficiale del Comune di Castelpizzuto;

VISTO che, dal predetto elenco vengono individuate a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 2, lettera b), un numero di 5 operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti, identificati successivamente in un opportuno elenco che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del codice dei contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

RITENUTO inoltre che, non essendo caratterizzato l'appalto in oggetto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, anche a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la *selezione della migliore offerta*, al criterio di aggiudicazione del "*minor prezzo*" in applicazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con prezzo contrattuale proposto mediante la presentazione di offerta a "ribasso unico percentuale" sull'importo dei lavori posto a base di affidamento in quanto trattasi di contratto con corrispettivo "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, oltre al fatto che sussistono le suddette motivazioni che fanno ritenere applicabile tale criterio di aggiudicazione dell'appalto al "minor prezzo" per il rispetto del comma 5 dello stesso art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO, pertanto, che, in relazione a quanto prescritto dall'art. 95, commi 2 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il quale la stazione appaltante deve scegliere tra i due criteri di individuazione della migliore offerta ivi previsti (criterio del "minor prezzo" ovvero criterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa") quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e all'importo massimo dei lavori di €. 1.000.000,00 da non superare qualora si intendesse utilizzare il criterio del "minor prezzo", nonché in relazione alle caratteristiche del progetto esecutivo dei lavori in oggetto (il quale è idoneamente definito nei particolari costruttivi e nelle soluzioni progettuali più idonee per il soddisfacimento dei bisogni della collettività a cui l'opera pubblica da appaltare è funzionale, questa stazione appaltante ritiene, per le ragioni espresse nel precedente periodo, che non vi siano i presupposti e le motivazioni tecnico-giuridiche per scegliere di aggiudicare l'appalto mediante il criterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

POSTO, di conseguenza, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante intende applicare nella procedura di affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello secondo il criterio del "minor prezzo", disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che la procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in parola può essere svolta direttamente

ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n.50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possano procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA l'attestazione del Direttore dei Lavori propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente con la quale si è constatata:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- la realizzabilità del progetto;

RITENUTO opportuno, al fine anche di velocizzare la procedura di appalto dei lavori in oggetto, di avvalersi della facoltà concessa dalla norma sopra riportata per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

DATO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z2319E7DE1 e la ditta affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le ulteriori norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217: articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici;

VISTO il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;

VISTO l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80 e succ. modif., recante "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici", commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera nn), del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 e succ. modif. [commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera oo), del D.Lgs. n.50/2016];

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e succ. modif., recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. n.50/2016;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e succ. modif., recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cd. "Decreto Milleproroghe 2015") - per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera ss), del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO l'art. 1, commi da 501 a 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016";

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 e succ. modif., recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cd. "Decreto Milleproroghe 2016") - per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera uu), del D.Lgs. n.50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” ;

DATO atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio interessato all'appalto dei lavori pubblici in oggetto, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto:

DETERMINA

1. di approvare le premesse che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti, qui di seguito vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:
 - a) che, **oggetto del contratto**, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 e, secondo T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b, e il seguente: ***Attuazione art. 11 della Legge n. 77/2009 – Fondi prevenzione rischio sismico. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA ROMA N. 27 . CUP C21E13000320002*** che il fine da perseguire secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a, è ***quello dell'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico della sede del Municipio in via Roma n° 27, da parte di un operatore economico idoneamente qualificato, essendo detti lavori necessari per poter soddisfare l'esigenza di fruibilità della popolazione locale***;
 - b) Che, **la forma del contratto** secondo il D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 14 ed il T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b il T.U. n. 267/2000 “ **sarà “Pubblica”**”
 - c) che le clausole essenziali secondo il D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2, ed il T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b “**sono quelle contenute ed indicate nello schema di contratto facente parte degli elaborati di progetto esecutivo, nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati di progetto esecutivo (descrittivi e grafici) approvati con deliberazione della G.M. n° 40 del 01.09.2014**”
 - d) che il **criterio di selezione degli operatori economici**, ***sono quelle disposte dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerta per l'affidamento del contratto d'appalto in parola può essere utilizzata una delle seguenti procedure ordinarie (rilevando, nel contempo, che in relazione al modesto importo e alle caratteristiche “standardizzate” dei lavori da affidare non sussistono le ragioni ed i presupposti tecnico-giuridici per l'applicabilità delle ulteriori procedure di scelta previste dal D.Lgs. n. 50/2016, quali la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 62, 64 e 65 del D.Lgs. n. 50/2016):***
 - ***Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e previa consultazione, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base dell'elenco approvato con det.n.12 del 16-06-2016, per tipologie e caratteristiche di lavorazioni omogenee, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in analogia a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 per appalti di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00;***
 - e) che il **criterio di selezione delle offerte**, che questa stazione appaltante intende applicare nella procedura di affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello secondo il criterio del “minor prezzo”, disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, offerta a “ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara” (per contratto “a corpo”).
3. Di approvare l'elenco così predisposto dal responsabile del procedimento per invitare a presentare offerta per l'appalto un **numero di 5** operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti, che ai sensi dell'art. 53, comma 2. lettera b), del codice dei contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
4. Di approvare lo schema della lettera di invito alla gara informale da esperire mediante procedura negoziata, da trasmettere alle ditte incluse nell'elenco citato, nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara, che i requisiti che devono possedere le imprese concorrenti per ottenere l'affidamento dei lavori,

5. Di stabilire che la **lettera d'invito a gara informale sarà trasmessa esclusivamente a mezzo PEC o, a mezzo fax**;
6. Di stabilire che i termini di ricezione delle offerte tramite raccomandata viene stabilito in **7 giorni**, tempo ragionevole per l'entità delle opere d'appaltare e, secondo quanto disposto dagli (articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 70 del decreto legislativo n. 50 del 2016);
7. Nei tempi e con le modalità previsti dalla sopra richiamata deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative istruzioni, viene dato corso:
 - a) Alla richiesta del codice identificativo gara (CIG): **Z2319E7DE1**
 - b) Al versamento della contribuzione di **€ 30,00** prescritta dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
8. Di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione di cui precedente punto 4.b), impegno di spesa sull'intervento 2.2.1.09.002 MISSIONE 01.05.2 capitolo 5210 del bilancio 2016.
9. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ING. CIOLFI DANIELA

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Castelpizzuto, 07-07-2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-07-2016 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 07-07-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 07-07-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. CIOLFI DANIELA



APPALTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE AD € 150.000,0

Lettera di invito a gara informale predisposta per richiesta di presentazione offerta a IMPRESA SINGOLA

PROT. n.

Data

Trasmessa mediante:

Spett.le Impresa:

PEC ⁽¹⁾

OGGETTO: Invito a gara informale per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dell'appalto dei lavori di: Attuazione art. 11 della Legge n. 77/2009 – Fondi prevenzione rischio sismico. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA ROMA N. 27 di importo inferiore ad €. 150.000,00, da esperire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.
Codice CUP C21E13000320002 - Codice CIG: Z2319E7DE1

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 16 del 05.07.2016, adottata dal Responsabile area Tecnica **Dott. Ing. Daniela Ciolfi**, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la presente si informa che la ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara informale per l'appalto dei lavori pubblici indicati oggetto, da esperire mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (l'importo dei lavori in appalto, incluso l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze, è pari ad €.110.450,30 I.V.A. esclusa, ed è quindi inferiore alla soglia di €. 150.000,00).

Per l'ammissione alla gara d'appalto della Ditta in indirizzo qui di seguito si forniscono gli elementi necessari per la corretta predisposizione della **domanda di partecipazione** alla gara da espletare per l'individuazione del soggetto aggiudicatario, nonché per la predisposizione dell'**offerta economica** e della **documentazione** necessaria per l'ammissione alla gara.

Precisazioni in merito alla procedura di **SOCCORSO ISTRUTTORIO** di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016:

Secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora la documentazione presentata dal concorrente risulti carente di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione a gara o mancante o incompleta o con irregolarità **essenziali** degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 (ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 "*Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara*"), ad esclusione delle carenze ed irregolarità **essenziali** afferenti all'offerta economica (che, di regola, non sono sanabili), la stazione appaltante attiverà la procedura di "**soccorso istruttorio**" per la regolarizzazione di detta documentazione (a condizione del pagamento della **sanzione pecuniaria** ivi prevista). La sanzione deve essere versata solo in caso di avvenuta regolarizzazione.

Nel caso in cui la documentazione presentata con l'offerta presenti irregolarità formali, ovvero mancanze o incompletezze di dichiarazioni **non essenziali**, se ne richiederà comunque la regolarizzazione secondo la suddetta procedura ma senza l'applicazione di alcuna sanzione pecuniaria.

Non potrà in alcun caso essere regolarizzata la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità **essenziale** degli elementi afferenti all'**offerta economica** vera e propria, ma solo le mancanze o le incompletezze degli elementi **inesenziali** dell'offerta stessa (che, se regolarizzate, non devono alterare la "par condicio" fra i concorrenti in gara): in tal caso non sarà dovuto il pagamento della sanzione pecuniaria.

Inoltre, non potrà effettuarsi alcun soccorso istruttorio qualora ricorrano le condizioni di **inammissibilità** delle offerte indicate nell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, a cui si rimanda.

NORME DI GARA (Norme di "lex specialis" di gara)

Premesse

La presente lettera di invito contiene le norme di gara (di **lex specialis**) relative alle modalità di partecipazione delle ditte invitate alla procedura di gara informale indetta dal Comune di **Castelpizzuto**, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori sopra indicati.

Gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo dei lavori in oggetto hanno ottenuto dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, la preventiva verifica di conformità nonché la loro conformità alla normativa vigente; in particolare, il progetto esecutivo posto a base di appalto, poiché prevede un importo complessivo dei lavori in appalto di

€. **102.450,19** (I.V.A. esclusa) e, quindi, inferiore alla soglia di €. 1.000.000,00 di cui all'art. 26, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, ha ottenuto la validazione favorevole da parte del RUP.

Il codice unico di progetto (CUP) è il seguente **C21E13000320002**

Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **Z2319E7DE1**.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del Codice è il Dott. Ing. Daniela Ciolfi, con sede in **Castelpizzuto**, c.a.p. **86090** - telefono **0865576003** - telefax **0865576965** - email castelpizzuto@virgilio.it PEC comune.castelpizzuto@pec.it

Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori:

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (STAZIONE APPALTANTE):

1.1. Comune di **Castelpizzuto** Provincia **Isernia**, Via S. Lorenzo n° 19 - c.a.p. 86090, profilo di committente www.comune.castelpizzuto.is.it/ [art. 3, c. 1, lett. nnn), del D.Lgs. n. 50/2016] - tel. centralino **0865576003**- telefax **0865576965**- PEC comune.castelpizzuto@pec.it;

1.2. Servizio interessato all'appalto: responsabile area tecnica LL.PP. urbanistica, con sede in Castelpizzuto - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott. Ing. Daniela Ciolfi - tel. **0865576003** - telefax RUP **0865576965**-mail: castelpizzuto@virgilio.it PEC comune.castelpizzuto@pec.it

2. **DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO:** procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto dei lavori di **Miglioramento sismico dell'edificio sede del Municipio** da esperire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto ad almeno **cinque** operatori economici.

3. **TIPOLOGIA APPALTO:** esecuzione di lavori di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con offerta da presentare sulla base del progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante.

4. LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI IN APPALTO:

4.1. Luogo di esecuzione dei lavori: Castelpizzuto, via Roma n° 27;

Descrizione dei lavori: l'intervento prevede la realizzazione:

- 1- Miglioramento sismico di parti strutturali dell'edificio con consolidamento di solai esistenti, interventi di cuciscuci e consolidamento murature.
- 2- Natura dei lavori: opere edili di miglioramento sismico .

5. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO, IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO ED A BASE DI GARA, ONERI DI SICUREZZA DA INTERFERENZE, CATEGORIA DI OPERE A CUI SONO ASCRIVIBILI I LAVORI, FINANZIAMENTO, TIPOLOGIA DI CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, PAGAMENTI, TERMINI PER L'AVVIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

5.1. L'importo complessivo dei lavori in appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze di cui all'Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (I.V.A. esclusa), ammonta ad €. **110.450,30** (euro centodieciquattrocentocinquanta/30); l'appalto **non è suddiviso** né in lotti funzionali e né in lotti prestazionali, per i quali si può presentare offerta secondo quanto indicato nel successivo punto 5.10, a cui si rimanda.

5.2. L'importo dei lavori posto a base di gara (oneri di sicurezza da interferenze ed I.V.A. esclusi), da assoggettare a ribasso, ammonta ad €. **102.450,19** (euro centodieciquattrocentocinquanta/19).

5.3. L'importo degli oneri di sicurezza da interferenze, da non assoggettare a ribasso, ammonta ad €. **3.500,00** (euro tremilacinquecento/00).

5.4. Trattandosi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori in appalto sono al di fuori del *"Sistema unico di qualificazione"* previsto dallo stesso art. 84 per gli esecutori di lavori pubblici.

Pertanto, in relazione al possesso dei **requisiti di ordine speciale** (economico-finanziari e tecnico-professionali) prescritti dal combinato disposto degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che la qualificazione in gara dei concorrenti è ammessa secondo due diverse modalità, alternative l'una all'altra: ⁽⁴⁾ possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (nel prosieguo, anche definito "Regolamento") o, in alternativa, possesso di valida **Attestazione SOA** per lavori analoghi a quelli in appalto e per almeno la **classifica I^** (fatta comunque salva la procedura di avvalimento di detti requisiti ai sensi dell'art. 89 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, attivabile solo qualora il concorrente non sia qualificato, in tutto o in parte, con il possesso in proprio degli stessi requisiti).

In particolare, si precisa che il requisito prescritto dall'art. 90, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 207/2010 [importo dei **lavori analoghi** eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione

dell'offerta⁽⁵⁾, non inferiore all'importo dei lavori in appalto], deve riferirsi a lavorazioni della stessa natura di quelle in appalto (occorre, cioè, il rispetto del concetto di **analogia** fra i lavori già eseguiti ed i lavori in appalto) e, quindi, i lavori eseguiti dal concorrente nel suddetto periodo devono appartenere alle seguenti **categorie di opere** di cui all'art. 61 ed all'**Allegato A** al d.P.R. n. 207/2010: lavori edili quelli appartenenti alle categorie **OG1**. Così come riportato nella **Deliberazione n. 165 Adunanza del 11/06/2003, ad Oggetto: Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 Euro.**⁽⁶⁾

- 5.5. L'appalto è finanziato con: Determinazione ARPC Molise n° 917 del 19.12.2013, con la quale a questo Comune vengono assegnati 104.000,00 euro per Attuazione art. 11 della Legge n. 77/2009 – Fondi prevenzione rischio sismico.
- 5.6. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà: "**a corpo**", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto.
- 5.7. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura vigente al momento della fatturazione (sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto).
- 5.8. All'appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo richieda, un'**anticipazione** pari al **20%** dell'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
- 5.9. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 e succ. modif.. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e succ. modif..
- 5.10. L'appalto **non è suddiviso** in lotti.
- 5.11. Termine ultimo per l'avvio dei lavori: i lavori devono essere iniziati entro **n. 30 (trenta)** giorni dalla data di consegna.
- 5.12. Termine ultimo per l'ultimazione dei lavori: i lavori devono essere ultimati entro n. **365 (trecentosessantacinque)** giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.
- 5.13. **Non sono ammesse offerte in variante** rispetto agli elaborati progettuali posti a base di gara, non trattandosi di appalto da aggiudicare mediante "offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95, comma 14, del Codice e, quindi, non essendo ammessa in sede di gara alcuna proposta di variazione del progetto esecutivo.

6. LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O AFFIDABILI A COTTIMO:

- 6.1. Tutte le lavorazioni in appalto sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima del **30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo di contratto ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell'art.105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 6.2. Per poter subappaltare parte delle lavorazioni in appalto, il concorrente è tenuto ad indicare nella documentazione da presentare in sede di gara le opere (o parti di opere) per le quali intende avvalersi del subappalto/cottimo in caso di aggiudicazione del contratto, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 [in particolare, si rimanda al comma 4, lett. b)]: in caso contrario, la stazione appaltante non potrà autorizzare alcun subappalto/cottimo.
- 6.3. Per quanto previsto dall'art. 105, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che questa stazione appaltante **non prescrive** ai concorrenti l'obbligo di indicare in sede di gara la **terna** di subappaltatori.
- 6.4. Qualora non ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (a cui si rimanda), i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati dall'appaltatore; qualora, invece, ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti spettanti al subappaltatore e/o al cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante (in tal caso l'appaltatore deve comunicare al RUP la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore e/o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento).

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

- 7.1. Sono ammessi alla gara informale i soggetti in possesso dei requisiti prescritti nel Codice e nella presente lettera di invito e, in particolare, quelli costituiti da:
 - 7.1.1 Operatori economici con idoneità individuale (in forma **singola**) di cui alla lettera **a)** (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali e società cooperative), **b)** (consorzi tra società coopera-

tive di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e **c)** (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

7.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva (in forma **plurisoggettiva**) di cui alla lettera **d)** [raggruppamenti temporanei di concorrenti (nel prosieguo, anche definiti "riunioni di imprese" o "riunioni di concorrenti" o "RTC"), **e)** [consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. (nel prosieguo, anche definiti "consorzi ordinari")] ed **f)** [aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, anche definite "aggregazioni di rete" o "aggregazioni")] dell'art. 45, comma 2, del Codice; sono altresì ammessi alla gara i RTC ed i consorzi ordinari che intendano riunirsi o consorziarsi solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

7.1.3 Operatori economici di cui alla lettera **g)** dell'art. 45, comma 2, del Codice, che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (nel prosieguo, definiti "GEIE") ai sensi del D.Lgs. 23.07.1991, n. 240;

7.2 Si applicano ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, ai consorzi tra imprese artigiane ed ai consorzi stabili le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.

7.3 Si applicano ai RTC ed ai consorzi ordinari le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; le stesse disposizioni, in quanto compatibili, si applicano alle aggregazioni per quanto indicato dal comma 14 dello stesso art. 48.

7.4 Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi) prescritti per l'assunzione in proprio dell'importo totale dei lavori in appalto, fatta salva la procedura di avalimento totale o parziale dei requisiti stessi ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

7.5 Si applicano, altresì, le disposizioni dell'art. 94 "Consorzi stabili" del d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 12 del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80 e succ. modif. (in relazione all'appalto in oggetto essendo di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00 e, quindi, al di fuori del "Sistema unico di qualificazione" di cui all'art. 84, comma 1, del Codice).

7.6 Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di appalto di lavori pubblici mediante **procedura negoziata**, l'operatore economico invitato individualmente alla gara (in forma singola) ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario (capogruppo) di operatori economici riuniti. Pertanto, non sarà ammessa la presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico invitato in qualità di soggetto mandante (con quota minoritaria) di un RTC: in quest'ultimo caso, l'offerta di tale concorrente **sarà esclusa** dalla gara.

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE ALLA GARA:

8.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono, alla data di presentazione dell'offerta: ⁽⁵⁾

8.1.1. i **motivi di esclusione** elencati nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (per assenza dei "**requisiti di ordine generale**" di capacità giuridica da possedere per poter contrattare con la P.A.);

N.B.: i motivi di esclusione elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non troveranno applicazione qualora nei confronti del concorrente ricorrano le condizioni previste nel comma 3, ultimo periodo, nel comma 4, ultimo periodo e nei commi 7, 8, 10 e 11, dello stesso art. 80, a cui si rimanda.

8.2. Per **essere ammesso** alla gara l'operatore economico deve, inoltre, essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta: ⁽⁵⁾

8.2.1. dei "**requisiti di idoneità professionale**" di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, dimostrabili con l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato competente;

8.2.2. dei "**requisiti di ordine speciale**" [requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ad assumere e realizzare in proprio i lavori in appalto in funzione dell'importo dei lavori stessi ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e c) e comma 2, nonché art. 84, del D.Lgs. n. 50/2016 dimostrati, in ragione della normativa transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto della Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96) del d.P.R. n. 207/2010, nonché secondo gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, dello stesso d.P.R. n. 207/2010]: in particolare, trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 150.000,00, tali "requisiti di ordine speciale" potranno essere ottenuti, alternativamente, mediante il possesso dei "requisiti tecnico-organizzativi" di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/10 ovvero mediante il possesso di idonea Attestazione SOA, in corso di validità (rilasciata, nelle categorie di opere STRADALI **OG1** oppure analoghe e per almeno la classifica I°; è fatta comunque salva la procedura di avalimento di detti requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, attivabile solo

qualora il concorrente non sia qualificato, in tutto o in parte, con il possesso in proprio degli stessi requisiti;

- 8.3. Saranno **esclusi** dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante in gara, in una delle **situazioni di controllo** di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi **relazione, anche di fatto**, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un **unico centro decisionale**, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016.
- 8.4. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, 1° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **è fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un **RTC** [o in più di una delle altre restanti forme plurisoggettive di concorrenti ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016: consorzio ordinario o aggregazione], ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in **RTC** o in altra di dette forme plurisoggettive di concorrenti. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- 8.5. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **saranno esclusi** dalla gara i concorrenti in forma di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzi tra imprese artigiane o di consorzi stabili per i quali:
- vi sia contestuale partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e dei propri consorziati per i quali detti consorzi **hanno indicato** in sede di offerta di voler concorrere (per i consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre **è ammessa** la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 **non hanno indicato** in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
 - vi sia contestuale partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei propri consorziati per i quali il consorzio stesso **ha indicato** in sede di offerta di voler concorrere (per detti consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre **è ammessa** la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio stabile **non ha indicato** in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- 8.6. Saranno **esclusi** dalla gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'**art. 80, comma 5, lett. b)**, del D.Lgs. n. 50/2016 [impresa in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo "ordinario" o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni], fatti salvi i casi previsti dall'**art.110**, comma 3, lett. a) e comma 4, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (**potranno partecipare** alla gara le imprese in stato di fallimento per le quali il curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, è stato a ciò autorizzato dal giudice delegato ovvero, le imprese già ammesse al "concordato con continuità aziendale" ai sensi dell'art. 186-*bis* del R.D. n. 267/1942 e succ. modif., mentre **non potranno** partecipare alla gara le imprese ammesse al "concordato con cessione di beni" e le imprese che hanno presentato domanda di concordato "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 e succ. modif., ovvero le imprese che non sono ancora state ammesse al "concordato preventivo con continuità aziendale" e, per finire, le imprese che si trovano in stato di fallimento e per le quali il curatore fallimentare (anche se autorizzato all'esercizio provvisorio) non è stato a ciò autorizzato dal giudice delegato).

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

- 9.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del "minor prezzo" rispetto l'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 5.2., ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, nel rispetto di quanto indicato nel successivo punto 9.2..
- 9.2. L'aggiudicazione avverrà sulla base del **massimo ribasso percentuale** offerto sull'importo dei lavori "a corpo" posto a base di gara indicato al precedente punto 5.2., il quale è già al netto dell'importo degli oneri di sicurezza da interferenze indicato nel precedente punto 5.3. da non assoggettare a ribasso.
- 9.2. L'aggiudicazione avverrà sulla base del **massimo ribasso percentuale** offerto sull'elenco dei prezzi unitari "a misura" posto a base di gara (con le modalità indicate nel successivo "Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte"), il quale non include i prezzi unitari dei costi che vanno a formare l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze indicato nel precedente punto 5.3. da non assoggettare a ribasso (l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze, infatti, è composto dai vari costi indicati nel punto 4. dell'Allegato XV "*Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*", del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, i quali, non dovendo essere assoggettati a ribasso, non entrano a far parte dell'elenco dei prezzi unitari "a misura" sul quale il concorrente deve offrire il proprio ribasso percentuale).

10. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA:

10.1. I **documenti di gara** costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto nonché tutti i restanti atti tecnico-amministrativi necessari e sufficienti ai fini della formulazione dell'offerta economica, consistenti ⁽⁹⁾

AII. 1 RELAZIONE GENERALE

AII. 2 PLANIMETRIA UBIICATIVA

TAV.1 STRALCIO COROGRAFIA, STRALCIO ORTOFOTO E PLANIMETRIA CATASTALE;

AII. 3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV.1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E PIANTE CON PUNTI DI SCATTO;

AII. 4 ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO

TAV.1 PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI CON RAPPRESENTAZIONE DEL SISTEMA STRUTTURALE E INDICAZIONE DELLE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE DEI MATERIALI;

TAV.2 PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI CON STATO DI DEGRADO DELLE STRUTTURE

TAV.3 RAPPRESENTAZIONE DEI SAGGI SULLA STRUTTURA

AII. 5 ELABORATI GRAFICI – STATO DI PROGETTO

TAV.1 PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI CON INTERVENTI DI RIPRISTINO;

TAV.2 CARPENTERIA FONDAZIONE, PIANO TERRA, PIANO PRIMO, COPERTURA

TAV.3 PARTICOLARI COSTRUTTIVI INTERVENTO

AII. 6 ANALISI E VERIFICHE STRUTTURALI

TAV.1 RELAZIONE DI CALCOLO E SCHEMI GRAFICI – STATO DI FATTO

TAV.2 RELAZIONE DI CALCOLO E SCHEMI GRAFICI – STATO DI PROGETTO

TAV.3 ANALISI DEI CARICHI, RELAZIONE SULLE FONDAZIONI E GEOTECNICA, RELAZIONE SUI MATERIALI

TAV.4 RELAZIONE TECNICA SUGLI INTERVENTI STRUTTURALI

TAV.5 RELAZIONE GEOLOGICA

AII. 7 DATI ECONOMICI

TAV.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

TAV.2 ELENCO PREZZI UNITARI;

TAV.3 ANALISI DEI PREZZI;

TAV.4 COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA;

TAV.5 COMPUTO ANALITICO COSTO DELLA MANODOPERA;

TAV.6 QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO;

AII. 8 CAPITOLATI E DATI CONTRATTUALI

TAV.1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;

TAV.2 SCHEMA CONTRATTO;

TAV.3 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;

AII. 9 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

TAV.1 P.S.C. – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO E PLANIMETRIA DI CANTIERE

AII. 10 PIANO DI MANUTENZIONE E FASCICOLO DI MANUTENZIONE

Sono interamente disponibili in formato elettronico sul sito internet <http://www.www.comune.castelpizzuto.is.it/> (profilo di committente) di questa stazione appaltante. L'operatore economico che intende presentare offerta economica è **tenuto** a visionare e ad esaminare attentamente la suddetta documentazione dovendo attestare in sede di gara, sotto forma di *dichiarazione sostitutiva* ai sensi dell'art. **47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445**, di aver preso conoscenza e di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico-estimativo.

11. CHIARIMENTI:

11.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP secondo le seguenti modalità, sulla presente procedura possono essere proposti quesiti scritti inviati a solo mezzo, **PEC**, almeno n. **2(uno)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

11.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno n. **1 (uno)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

11.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o di eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, saranno pubblicate in forma anonima nel sito informatico (profilo di committente) della stazione appaltante all'indirizzo internet [_ www.comune.castelpizzuto.is.it/](http://www.comune.castelpizzuto.is.it/).

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

12.1. Tutte le **dichiarazioni sostitutive** richieste nei seguenti punti (e nel "Titolo 2." del presente invito):

- a) Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le dichiarazioni stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, dovrà essere allegata copia autentica o copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese e in GEIE, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- d) Non devono essere presentate in carta legalizzata (non si deve, cioè, apporre la marca da bollo), dovendo le stesse essere presentate in carta semplice ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.

12.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n.445;

12.3. La **domanda di partecipazione** alla gara e le **dichiarazioni** (sostitutive e non) da rendere dal concorrente per l'ammissione alla gara, incluso il **documento di gara unico europeo (DGUE)** previsto dal combinato disposto dell'art. 83, comma 9 e dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 [redatto secondo il modello approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 05.01.2016 (GUUE L 3/16 del 06.01.2016) reperibile sul sito eur-lex.europa.eu], potranno essere redatte dal concorrente utilizzando i seguenti **modelli** predisposti da questa stazione appaltante e resi disponibili all'indirizzo internet <http://www.comune.castelpizzuto.is.it/>:

- **Allegato 0: Documento di gara unico europeo (DGUE);**
- **Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara;**
- **Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara;**
- **Allegato 3: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica [soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016];**
- **Allegato 4: Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi;**
- **Allegato 5: Dichiarazione per predisporre l'offerta economica mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara.**

Si precisa che le **dichiarazioni sostitutive** da rendere per l'ammissione alla gara dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, preferibilmente, utilizzando i **modelli** predisposti dalla stazione appaltante; in alternativa (o ad integrazione) potrà essere presentato il modello denominato "**Allegato 0: Documento di gara unico europeo (DGUE)**" previsto dall'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, compilato in tutte le sue parti ed anche i citati **modelli** predisposti dalla stazione appaltante per le parti non comprese nel suddetto modello **DGUE**.

Il mancato utilizzo di detti **modelli non costituisce causa di esclusione dalla gara**. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di regolarizzazione documentale avanzate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di esclusione dalla gara.

12.4. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

12.5. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e succ. modif. (Codice dell'amministrazione digitale).

13. SANZIONE PECUNIARIA DA VERSARE PER IL SOCCORSO ISTRUTTORIO "A PAGAMENTO" E TERMINI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

13.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente

che vi ha dato causa al pagamento, in favore di questa stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nei successivi punti.

- 13.2. L'ammontare della **sanzione pecuniaria** prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice viene fissato in **€. 1.100,00 (euro millecento/00)**, essendo stata stabilita detta sanzione in misura pari al **1%** dell'importo complessivo dei lavori in appalto.
- 13.3. La sanzione pecuniaria sarà dovuta esclusivamente dal concorrente in caso di regolarizzazione della documentazione richiesta dalla stazione appaltante avente carattere essenziale.
- 13.4. Nel caso la sanzione pecuniaria non venga versata dal concorrente da regolarizzare nel termine prescritto dalla stazione appaltante, lo stesso sarà escluso dalla gara.
- 13.5. Ai fini della sanatoria "a pagamento" e "a titolo gratuito" di cui al precedente punto **13.**, si assegnerà al concorrente da regolarizzare con il "**soccorso istruttorio**" un termine massimo di **n.2 (diconsi due) giorni⁽¹⁸⁾** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare, a pena di esclusione, contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della **sanzione pecuniaria** (qualora si tratti di sanatoria "a pagamento").
- 13.6. In caso di inutile decorso del termine indicato nel precedente punto si procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

14. COMUNICAZIONI:

- 14.1. Salvo quanto disposto nel precedente punto **11.** (riguardante l'ottenimento dei chiarimenti sulla procedura di gara) tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra questa stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica indicato⁽¹⁹⁾, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, comma 2 e dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dello stesso art. 76, comma 6, del Codice e dell'art. 6 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 14.2. In caso di RTC, consorzi ordinari ed aggregazioni (anche se non ancora costituiti) e di GEIE, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, aggregati ed in GEIE.
- 14.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente ausiliato si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

15. ULTERIORI DISPOSIZIONI:

- 16.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto, per quanto indicato nel precedente punto **12.** in presenza di offerte incongrue.
- 15.1. L'offerta vincherà il concorrente per n. **180 (centottanta)** giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 15.2. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto potrà essere stipulato non appena l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto alla presente procedura negoziata **non si applica** il termine dilatorio di **n. 35 giorni** previsto dal comma 9 dello stesso art. 32 (cd. periodo di "*stand still*"), ai sensi del comma 10, lettera b), del medesimo art. 32.
- 15.3. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 80 del Codice.
- 15.4. In caso di offerte uguali (con il medesimo ribasso percentuale) si procederà mediante sorteggio.
- 15.5. La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto; pertanto, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

16. GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE DI UN FIDEIUSSORE DI RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA:

- 16.1. L'offerta del concorrente deve essere corredata da una **garanzia provvisoria** sotto forma di cauzione o di fideiussione in conformità al disposto dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di **€ 2.209,00 (euro duemila duecentonove/57)**, pari al **2%** (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori in appalto (incluso l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze), la quale deve essere costituita, a scelta del concorrente:
- a) in **contanti**, con versamento da effettuare ⁽²¹⁾ oppure con assegno circolare bancario intestato al comune di Castelpizzuto;
 - b) in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante;
 - c) in forma di **garanzia fideiussoria** rilasciata, alternativamente, da una impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero, da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- 16.2. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
- 16.3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 16.4. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia per almeno n. 180 (**centottanta**) giorni⁽²²⁾, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta. La garanzia fideiussoria deve essere corredata dall'impegno della società garante a rinnovare la garanzia prestata per ulteriori n. 180 (**centottanta**) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, dietro richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
- 16.5. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'**impegno di un fideiussore** (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto (tale dichiarazione di futuro impegno dovrà essere presentata qualora la garanzia provvisoria sia prestata in **contanti** o in **titoli del debito pubblico** ovvero anche mediante **garanzia fideiussoria** se il contratto di fideiussione trasmesso non riporti già prestampato, nelle condizioni generali o speciali, tale futuro impegno)
- 16.6. Ai sensi dell'art. 104, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata dal concorrente con le modalità sopra indicate deve prevedere, a pena di esclusione, la **rivalsa** verso il contraente e il **diritto di regresso** verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e può essere rilasciata congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante, la quale in caso di escussione dovrà procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. Pertanto, qualora la garanzia fideiussoria venga prestata da più fideiussori garanti, gli stessi devono designare un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante da indicare esplicitamente nella garanzia fideiussoria presentata con la documentazione di gara.
- 16.7. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di **fideiussione**, questa dovrà:
- a) essere prodotta in **originale** o in **copia autentica** o in **copia conforme all'originale**, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - b) in analogia a quanto previsto per la garanzia definitiva dall'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria provvisoria deve essere conforme allo **schema tipo** da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze: in attesa della pubblicazione di tale decreto, la garanzia provvisoria potrà essere predisposta in analogia allo **Schema Tipo 1.1** e alla **Scheda Tecnica 1.1** approvati con D.M. 12.03.2004, n. 123, adattando il testo ai riferimenti normativi e ai nuovi obblighi richiamati nel presente punto **17.**, a cui si rimanda. In particolare, la fideiussione redatta secondo lo Schema Tipo 1.1 e la Scheda Tecnica 1.1 di cui al D.M. n. 123/2004 dovrà prevedere espressamente (integrando le clausole del contratto fideiussorio) la "rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile" e "la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento", mentre ogni riferimento all'art. 30 dell'abrogata legge 11.02.1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93

del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente è abilitato a presentare la sola **Scheda Tecnica 1.1.** debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti alla quale deve essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio), la suddetta appendice integrativa riportante le ulteriori condizioni contrattuali non previste dallo stesso D.M. n. 123/2004.

- 16.8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso dei **requisiti soggettivi** ivi indicati (a cui si rimanda), l'importo da garantire con la garanzia provvisoria indicato al precedente punto 17.1. Potrà essere **ridotto** nelle diverse **misure percentuali** previste dallo stesso comma 7 (le misure percentuali di riduzione dell'importo da garantire ivi previste sono anche cumulabili tra loro qualora il concorrente possieda più di uno dei requisiti soggettivi ivi indicati).
- 16.9. La mancata presentazione della **garanzia provvisoria**, ovvero la presentazione di una garanzia con importo garantito inferiore al dovuto o priva di una o più delle caratteristiche essenziali tra quelle sopra indicate potrà essere **regolarizzata** ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento della **sanzione pecuniaria** indicata nel precedente punto **14**, a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data⁽²³⁾; il concorrente, in tal caso, sarà ammesso alla gara solo qualora regolarizzi l'irregolarità riscontrata e provveda al pagamento dell'importo della conseguente **sanzione pecuniaria** indicata al precedente punto **14**. In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
- 16.10. La garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro il termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione con cui informa gli stessi dell'avvenuta aggiudicazione a favore di altro operatore economico, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
- 16.11. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

17. CONTRIBUTO SULLA GARA:

- 17.1. I concorrenti **non sono tenuti** ad effettuare il versamento del contributo sulla gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 in quanto l'importo complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia minima di €. 150.000,00 oltre la quale occorre versare detto contributo, secondo quanto stabilito dalla stessa A.N.AC. con la [Deliberazione n. 163 del 22.12.2015](#).

18. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA (REQUISITI DI ORDINE SPECIALE) DA POSSEDERE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

- 18.1. I concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta di gara, devono essere in possesso dei **"requisiti di ordine speciale"** (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto ed idonei ad assumere in proprio i lavori in appalto ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, i quali, secondo la normativa transitoria di cui al combinato disposto dello stesso art. 83, comma 2, ultimo periodo e dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti nel rispetto dell'**art. 90** del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (requisiti tecnico-organizzativi) trattandosi di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e, quindi, al di fuori del *"Sistema unico di qualificazione"* previsto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (è fatta comunque salva la qualifica del concorrente ottenuta mediante **avalimento** ai sensi dell'art. 89 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 88 del d.P.R. n. 207/2010 qualora il concorrente non possiede in proprio, del tutto o in parte, i suddetti requisiti).

Tali requisiti tecnico-organizzativi sono acquisibili secondo le seguenti due diverse modalità, fra loro del tutto alternative:

- 18.1.1. Possesso di **"ATTESTAZIONE SOA"**, in corso di validità, esclusivamente nelle seguenti **categorie di opere**: idonea Attestazione SOA, in corso di validità (rilasciata, nelle categorie di opere EDILI **OG1** oppure analoghe e per almeno la classifica I^o(24) di cui all'art. 61 ed all'**Allegato A** del d.P.R. n. 207/2010 e per almeno la **classifica I[^]** (almeno per un importo fino ad €. 258.000,00).
- 18.1.2. possesso dei **REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI** prescritti dall'**art. 90** del d.P.R. n. 207/2010, in misura non inferiore a quanto ivi prescritto (in relazione all'importo complessivo dei lavori in appalto indicato al precedente punto 5.1.), riferiti al **quinquennio** antecedente la data di presentazione dell'offerta⁽⁵⁾, i quali, in sede di gara, dovranno essere autodichiarati di **essere posseduti** da tutti i concorrenti che intendano qualificarsi con tale modalità (in assenza di Attestazione SOA) e poi successivamente dimostrati con la produzione di idonea **documentazione** dai concorrenti nei confronti dei quali venga attivata la **verifica** del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, del D.Lgs. n. 50/2016 [**verifica** dei requisiti dichiarati che, in virtù

della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016, verrà effettuata mediante il cd. **"Sistema AVCpass"** qualora l'importo complessivo dei lavori in appalto sia pari o superiore ad €. 40.000,00 (eventualmente integrato con la richiesta diretta dei certificati, delle dichiarazioni e degli altri **mezzi di prova** indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016) e/o mediante altra idonea procedura, eventualmente integrativa al **"Sistema AVCpass"** (inclusi i **mezzi di prova** indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016) qualora tale importo sia inferiore ad €. 40.000,00, anche prevedendo l'invio, da parte del concorrente da verificare, della documentazione probatoria richiesta dal RUP, nel rispetto del termine perentorio prescritto dallo stesso RUP].

Si precisa che l'autodichiarazione del possesso dei citati requisiti di ordine speciale da parte del concorrente dovrà essere redatta mediante **dichiarazione sostitutiva** da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello denominato **"Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara"** [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], compilato in tutte le sue parti.

- DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DAL CONCORRENTE DA VERIFICARE, A DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI PRESCRITTI DALL'ART. 90 DEL REGOLAMENTO (D.P.R. N. 207/2010) PER IMPORTI DA ASSUMERE IN PROPRIO NON SUPERIORI AD €. 150.000,00:

I requisiti TECNICO-ORGANIZZATIVI che l'impresa singola deve possedere per essere qualificata in proprio ai sensi dell'**art. 90** del Regolamento e, quindi, al fine di essere ammessa alla gara (in assenza di idonea Attestazione SOA), sono quelli nel seguito indicati, in attuazione del principio di ammissibilità della richiesta dei certificati, delle dichiarazioni e degli altri **mezzi di prova** indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 [la documentazione atta a dimostrare il possesso di detti requisiti potrà essere prodotta dagli operatori economici **in analogia** a quanto previsto dagli **articoli da 79 a 87** del d.P.R. n.207/2010 e, in particolare, secondo quanto indicato nel [Comunicato del 06.08.2011](#) dell'ex AVCP recante *"Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"* (si veda dalla pg. 19, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 39) e/o secondo quanto indicato nel *"Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro"* redatto da A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 171), reperibile sul sito www.anticorruzione.it, scaricabile in allegato al [Comunicato del Presidente del 16.10.2014](#), pubblicato nella G.U.R.I. n. 251, pagina 23, del 28/10/2014, come integrato con il [Comunicato del Presidente del 09.03.2016](#) ad oggetto *"Ulteriori precisazioni in merito al "Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro"»:*

a) L'importo dei LAVORI ANALOGHI eseguiti direttamente dall'impresa nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta⁽⁵⁾, non deve essere inferiore all'importo complessivo dei lavori in appalto (compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso) indicato al precedente punto 5.1. e, quindi, non deve essere inferiore ad €. **110.450,30** (I.V.A. esclusa).⁽²⁵⁾

L'importo dei lavori regolarmente eseguito, fatturato e liquidato (dal committente pubblico o privato) **deve riferirsi** a lavori della stessa natura (LAVORI ANALOGHI) a quelli in oggetto e, quindi, deve derivare dall'esecuzione di lavori appartenenti (ed ascrivibili) esclusivamente nella/e seguente/i **categoria/e di opere**: analoghe **OG1**⁽²⁴⁾ di cui all'art. 61 ed all'**Allegato A** al Regolamento da comprovare, in caso di verifica, mediante presentazione dei Certificati di Esecuzione Lavori (con **attestato di buon esito** dei lavori stessi rilasciato/i dal committente e dal Direttore dei Lavori per i lavori privati e dal Responsabile Unico del Procedimento per gli appalti di lavori pubblici) ovvero dell'ulteriore documentazione - diversa per i lavori eseguiti per conto dei privati e per quelli eseguiti in proprio rispetto a quella prevista per i lavori pubblici].

Potrà essere considerato anche l'importo dei **lavori analoghi** eseguiti, negli ultimi venti anni, da un **direttore tecnico** del concorrente che ha svolto le stesse funzioni presso altra/e impresa/e qualificata (per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa), nella misura massima del 10% dell'importo stesso: detto importo deve essere dimostrato secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 14, del Regolamento.

questa stazione appaltante **si riserva** di valutare ed accettare altra documentazione posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare l'avvenuta regolare esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.), quali a solo titolo di esempio: fatture quietanzate, relazioni tecniche di progetto, computi metrici estimativi, certificati di verifica o collaudo da parte del D.L., elaborati grafici, etc. etc..

b) Il costo complessivo sostenuto dall'impresa per il **PERSONALE DIPENDENTE** nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta⁽⁵⁾, non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto qui richiesto, l'importo dei lavori deve essere figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta del 15%; l'importo dei lavori così figu-

rativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito dell'importo dei **lavori analoghi** eseguiti richiesto alla precedente lettera **a)** [da comprovare, in caso di verifica, mediante la presentazione della documentazione indicata nei citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.].

questa stazione appaltante **si riserva** di valutare ed accettare altra documentazione posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare il costo complessivo per il personale dipendente (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.).

- c)** L'impresa deve possedere **adeguata ATTREZZATURA TECNICA** per la realizzazione dei lavori in appalto (in proprietà diretta o in leasing finanziario o in nolo dimostrato da contratti di noleggio) [da comprovare, in caso di verifica, mediante la presentazione della documentazione indicata nei citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.].

questa stazione appaltante **si riserva** di valutare ed accettare **altra documentazione** posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare l'adeguata attrezzatura tecnica (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.).

19. AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:

- 19.1. Ai sensi dell'**art. 89** del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che non possiede, in tutto o in parte, i requisiti di ordine speciale prescritti al precedente punto **19.** (definito "soggetto o concorrente ausiliato"), può dimostrare il possesso dei requisiti stessi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (definito "soggetto o impresa ausiliario/a") che non concorre in gara (è ammesso un soggetto ausiliario che partecipa al raggruppamento temporaneo per il quale anche il concorrente ausiliato concorre) e che sia idoneamente qualificato in relazione ai **requisiti di ordine speciale** di cui il concorrente ausiliato necessita (l'ausiliario può avvalere l'ausiliato con le stesse modalità indicate nei precedenti punti 19.1.1. e 19.1.2.).
- 19.2. Il concorrente ausiliato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 19.3. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (plurimo) e l'avvalimento frazionato tra ausiliato ed ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 19.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- 19.5. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 19.6. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152.
- 19.7. A tal fine, il concorrente ausiliato deve unire alla documentazione presentata per l'ammissione alla gara, a pena di esclusione, la **documentazione** prescritta dal richiamato art. 89 del Codice, in conformità a quanto prescritto dall'art. 88 del Regolamento.
- 19.8. Pertanto, in relazione a quanto indicato al precedente punto 20.3.:
- a) è consentito al concorrente ausiliato l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione SOA e, quindi, di più imprese ausiliarie idoneamente qualificate (o di più imprese ausiliarie che, seppur non possedendo idonea Attestazione SOA, possiedono validi requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del Regolamento) per l'assunzione dei lavori in appalto (è ammesso, cioè, l'avvalimento **plurimo e frazionato** fra due o più soggetti ausiliari per la qualifica del concorrente ausiliato);
 - b) è altresì consentito l'avvalimento frazionato dei requisiti di ordine speciale fra il concorrente che possiede solo parzialmente detti requisiti e uno o più soggetti ausiliari (concorrente che, quindi, intende qualificarsi parzialmente con i propri requisiti e con i requisiti posseduti da uno o più **soggetti ausiliari** che vanno ad **integrare** i requisiti mancanti al concorrente ausiliato).⁽²⁶⁾

20. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DA POSSEDERE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

- 20.1. I concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta⁽⁵⁾, devono essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ottenuti mediante l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (o, se ammissibile, nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato).

21. REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DA POSSEDERE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

- 21.1. Il concorrente aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, deve essere in possesso dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dall'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (requisiti di capa-

cità professionale ad eseguire i lavori in appalto in condizioni di sicurezza per i lavoratori) prescritti a carico del datore di lavoro che esegue attività inerenti i cantieri temporanei e mobili.

- 21.2. I suddetti requisiti tecnico-professionali prescritti dall'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto prescritto dall'**art. 83**, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono requisiti di ammissione alla gara (e, quindi, non costituiscono motivo di esclusione dalla gara qualora non dichiarati o non posseduti dal concorrente alla data di presentazione dell'offerta): in ogni caso, se alla data di stipula del contratto d'appalto (o al momento della consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto) l'aggiudicatario non dimostri al responsabile dei lavori (al RUP) di possederli, non si procederà alla sottoscrizione del contratto stesso (o non si procederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza) e, se tali requisiti non saranno dimostrati nel termine perentorio indicato dal RUP, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione dell'appalto.

22. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA:

- 22.1. La **verifica** del possesso dei requisiti di **capacità a contrattare** con la P.A. di cui all'**art. 80** del D.Lgs. n. 50/2016, dei requisiti **tecnico-organizzativi** di cui all'**art. 90** del d.P.R. n. 207/2010, dei requisiti di **idoneità professionale** di cui all'**art. 83**, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, verrà effettuata, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, del D.Lgs. n. 50/2016), mediante il cd. "**Sistema AVCPass**" qualora l'importo complessivo dei lavori in appalto è pari o superiore ad €. 40.000,00 (eventualmente integrato con la richiesta diretta dei certificati, delle dichiarazioni e degli altri **mezzi di prova** indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016) e/o mediante altra idonea procedura, eventualmente integrativa al "**Sistema AVCPass**" (inclusi i **mezzi di prova** indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n.50/2016) qualora tale importo è inferiore ad €. 40.000,00, anche prevedendo l'invio, da parte del concorrente da verificare, della documentazione probatoria richiesta dal RUP, nel rispetto del termine perentorio prescritto dallo stesso RUP.
- 22.2. Nel caso in cui il RUP debba provvedere a richiedere direttamente agli operatori economici da verificare la documentazione probatoria idonea a comprovare il possesso dei requisiti da verificare, gli operatori stessi dovranno trasmettere detta documentazione alla stazione appaltante, a pena di esclusione, entro il **termine perentorio** che lo stesso RUP avrà loro fissato.
- 22.3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (trattandosi di procedura di affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata) la **verifica** dei requisiti prescritti nel presente invito di gara, ai fini della stipula del contratto, avverrà **esclusivamente sull'aggiudicatario**. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti alla gara.

Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:

23. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE:

- 23.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara del concorrente, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire all'Ufficio Protocollo generale di questa stazione appaltante a mezzo raccomandata del servizio postale⁽²⁷⁾, entro il termine perentorio delle ore **14:00** del giorno **14-07-2016**,⁽²⁸⁾ esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di **CASTELPIZZUTO (IS)** Provincia ISERNIA, Via **S. Lorenzo n° 19** - c.a.p. **86090**.
Si precisa che per "sigillo" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste ivi inserite.
- 23.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare direttamente a mano il plico, secondo le seguenti modalità: ⁽²⁹⁾ dal lunedì al sabato presso l'ufficio protocollo dalle ore 9:00 alle 14:00.
Il personale addetto al ritiro rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al protocollo generale della stazione appaltante al di fuori del termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente.
- 23.3. Sia nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale o mediante consegna diretta a mano, farà fede la data (ed eventualmente l'ora, qualora si tratti dell'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte) stabilita dal timbro a data apposto al momento della ricezione dal competente Ufficio Protocollo generale della stazione appaltante. Pertanto, l'eventuale ritardo nel far pervenire il plico (entro il suddetto termine perentorio) all'Ufficio Protocollo generale da parte dell'Ufficio Postale locale non potrà essere ritenuta causa di am-

missione alla gara e non darà diritto al concorrente che si trovi in tale situazione di proporre ricorso amministrativo sul procedimento selettivo ovvero di richiedere l'annullamento del procedimento di gara.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la seguente dicitura che individui univocamente la gara di cui all'oggetto, incluso il CIG ed il CUP, "CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI **Attuazione art. 11 della Legge n. 77/2009 – Fondi prevenzione rischio sismico. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA ROMA N. 27. Codice CUP C21E13000320002 - Codice CIG: Z2319E7DE1**

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno **due buste chiuse e sigillate**, recanti all'esterno l'intestazione del mittente e l'indicazione dell'oggetto dell'appalto come indicato al precedente punto 24.4., nonché la dicitura, rispettivamente:

23.3.1. "**A - Documentazione amministrativa**" sulla busta contenente la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara del concorrente [**N.B.**: l'erroneo inserimento di elementi, indicazioni e riferimenti concernenti il **prezzo offerto** o il **ribasso offerto** in uno o più dei documenti inseriti in questa **busta A** secondo quanto indicato al successivo punto **25.** (tali da far comprendere anticipatamente il valore dell'offerta economica presentata), costituirà **immediata causa di esclusione** dalla gara del concorrente, senza alcuna possibilità di attivare il "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016];

23.3.2. "**B - Offerta economica**" sulla busta contenente l'offerta economica.

23.4. La mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l'ammissione alla gara del concorrente (da inserire all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa") e l'offerta economica (da inserire all'interno della busta "B - Offerta economica"), ovvero l'inserimento di elementi concernenti il **prezzo offerto** o il **ribasso offerto** per l'esecuzione dei lavori in documenti che non siano contenuti nella busta "B - Offerta economica" dedicata esclusivamente all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione** dalla gara.

23.5. Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse alla pari o in aumento rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 5.2..

24. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Nella **busta "A - Documentazione amministrativa"** deve essere contenuta, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, ove ammesso), la seguente documentazione:

24.1. **Domanda di partecipazione** alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato "**Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara**" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**]; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata copia autentica o copia conforme all'originale della relativa procura dalla quale si rilevino i poteri di firma del procuratore, la **domanda** dovrà essere presentata in carta legalizzata mediante l'apposizione di una marca da bollo del valore di €. 16,00 ogni quattro facciate.

24.2. **Dichiarazione sostitutiva** redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato "**Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara**" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], con la quale il concorrente attesta, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio"), di non trovarsi nelle condizioni contemplate nell'**art. 80** del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare, dichiara che il concorrente possiede i **requisiti di ordine generale** (di capacità giuridica a contrattare con la P.A.) ivi previsti, in relazione ai soggetti d'impresa (**persone fisiche**) elencati nel **comma 3** e, limitatamente alle vigenti **norme antimafia** contenute nel **D.Lgs. 06.09.2011, n.159** e succ. modif. (Codice antimafia), in relazione ai soggetti d'impresa (**persone fisiche e giuridiche**) elencati nell'**art. 85** dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 (trattandosi di **ulteriori soggetti** rispetto a quelli individuati nel **comma 3** dell'**art. 80** del D.Lgs. n. 50/2016 per le ditte concorrenti diverse dalle imprese individuali e, quindi, per le società commerciali ed i consorzi).

In particolare, nella suddetta **dichiarazione sostitutiva** si dovrà attestare quanto riportato nel **modello** denominato "**Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara**", a cui si rimanda.

Si precisa che:

24.2.1. Le attestazioni relative ai **motivi di esclusione** di cui all'**art. 80, comma 1**, del Codice (per incapacità giuridica a contrattare per i **reati** ivi previsti), devono essere rese personalmente, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio") da ciascuno dei soggetti di impresa (persone fisiche) **attualmente in carica**, nonché da ciascuno dei soggetti **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito (indicati, rispettivamente, nel comma 3, 1° e 2° periodo, dello stesso art. 80), mediante **dichiarazione sostitutiva** redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato "**Allegato 3: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica**" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**].

In alternativa, il legale rappresentante del concorrente (o un suo procuratore) potrà, se lo vorrà, rilasciare le suddette attestazioni anche nei confronti dei restanti soggetti di impresa attualmente in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito mediante *dichiarazione sostitutiva* redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato "**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], con indicazione nominativa dei suindicati restanti soggetti (attualmente in carica e cessati dalla carica in detto periodo) per i quali l'attestazione viene rilasciata (in tal caso il legale rappresentante si assumerà le relative responsabilità penali ed amministrative in caso di rilascio di falsa dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000);

24.2.2. L'attestazione generica relativa all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'**art. 67** del "Codice antimafia" approvato con **D.Lgs. 06.09.2011, n. 159** o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'**art. 84, comma 4**, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, relativa ai **motivi di esclusione** di cui all'**art. 80, comma 2**, del Codice (per incapacità giuridica a contrattare per cause dipendenti dalle vigenti **norme antimafia**), dovrà essere resa, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio"), dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore), il quale dovrà anche attestare le **complete generalità** degli eventuali **ulteriori soggetti** d'impresa elencati nell'**art. 85** del D.Lgs. n.159/2011 (persone ulteriori rispetto a quelle già indicate nell'art. 80, comma 3, 1° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso l'offerta sia presentata da una società commerciale o da un consorzio), al fine di permettere alla stazione appaltante di effettuare la **verifica** dei relativi requisiti che il concorrente deve possedere [mediante la consultazione informatica della Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA)] mediante *dichiarazione sostitutiva* redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato "**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**].

24.2.3. Qualora, invece, il concorrente si trovi nelle condizioni previste dall'**art. 80, comma 11**, del D.Lgs. n.50/2016 (sia, cioè, stato sottoposto a **sequestro** o a **confisca** ai sensi delle norme ivi citate e sia stato affidato ad un custode o a un amministratore giudiziario o a un amministratore finanziario), qualora nei confronti del concorrente ricorrano uno o più dei **motivi di esclusione** dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici elencati nello stesso **art. 80** (motivi di esclusione che dovranno, però, essere riferiti al periodo precedente al predetto affidamento: in tal caso, infatti, non trovano applicazione le cause di esclusione ivi previste), il legale rappresentante del concorrente (o un suo procuratore) dovrà **attestare** la sussistenza di tali condizioni che permettono l'accesso alla gara mediante *dichiarazione sostitutiva* redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato "**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**] e, in particolare:

- la data in cui il concorrente è stato affidato ad un custode o a un amministratore giudiziario o a un amministratore finanziario (specificando se il concorrente è stato sottoposto a sequestro o a confisca)
- le date e le cause in cui si sono verificati i potenziali motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (i quali dovranno essersi prodotti in data antecedente all'affidamento dell'impresa ad un custode o a un amministratore giudiziario o a un amministratore finanziario)
- la legittimità dell'ammissione alla gara del concorrente in relazione alle attuali condizioni soggettive in cui si trova lo stesso concorrente, in riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

24.2.4. a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio"), le attestazioni di cui al precedente punto 25.2., nel caso di offerta presentata da consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai **consorziati** per conto dei quali il consorzio concorre, da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato "**Allegato 4**: Dichiarazione da rendere dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**]; pertanto, gli stessi **consorziati**, dovranno rendere l'attestazione del possesso dei **requisiti di ordine generale** prescritti dall'**art. 80** del Codice e degli ulteriori **requisiti** prescritti dalle norme vigenti che dispongono divieti di contrattare con la P.A., nonché del possesso dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'**art. 83**, comma 1, lettera a) e comma 3, del Codice [tutti riportati nel suddetto modello], mentre non occorre che detti **consorziati** siano in possesso dei **requisiti di ordine speciale** (tecnico-organizzativi) di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/10 (pertanto, nessuna *dichiarazione sostitutiva* in tal senso è dovuta dal consorziato), in quanto la qualifica rispetto a tali requisiti deve essere soddisfatta **unicamente** dal consorzio concorrente.

24.3. **Dichiarazione sostitutiva** redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato "**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], con la quale il concorrente, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio"):

- a. attesta di essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta⁽⁵⁾, dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ottenuti mediante l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (o, se ammissibile, nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato), indicando anche gli estremi ed i dati principali di iscrizione in detto Registro (anche in relazione ai dati necessari a questa stazione appaltante al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016).
- b. indica, pertanto, la C.C.I.A.A. nel cui Registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;
- c. indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica*) dei soggetti d'impresa elencati nell'art. 80, comma 3, del Codice;
- d. attesta se nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito vi sono o meno stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice e, in caso positivo, indica le relative generalità, con i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica posseduta prima della cessione dalla carica*).

24.4. **Dichiarazione sostitutiva** redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato "**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], con la quale il concorrente attesta il possesso, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio"), dei **requisiti tecnico-organizzativi** (requisiti di ordine speciale) prescritti dall'art. 90 del Regolamento, secondo quanto già dettagliatamente indicato al precedente punto **19.**, a cui si rimanda.

È fatta comunque salva la procedura di **avalimento** dei requisiti tecnico-organizzativi da possedere per l'ammissione alla gara, ai sensi dell'art. 89 del Codice, secondo quanto ulteriormente indicato nel precedente punto **20.**

[Documentazione da presentare dal concorrente solo qualora si qualifichi, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi), del tutto o in parte, mediante la PROCEDURA DI AVVALIMENTO di cui all'art.89 del Codice: 25.5. e 25.6]:

24.5. **Dichiarazione sostitutiva** redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato "**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], con la quale il concorrente attesta, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio"), di non possedere in proprio, del tutto o in parte, i **requisiti tecnico-organizzativi** prescritti dall'art. 90 del Regolamento, secondo quanto dettagliatamente già indicato al precedente punto **20.** e, pertanto, di **avvalersi** di un'altra impresa idoneamente qualificata (soggetto ausiliario) ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del Codice; in particolare, occorrerà attestare la **misura** dei requisiti speciali di cui il concorrente ausiliato necessita per ottenere la qualifica, le **complete generalità** del soggetto ausiliario ed i requisiti complessivi posseduti dallo stesso ausiliario e la **misura** dei requisiti di cui si avvale il concorrente ausiliato.

Inoltre, essendo anche ammesso l'**avalimento plurimo** (più soggetti ausiliari che qualificano il concorrente ausiliato) nonché l'**avalimento frazionato** dei requisiti di ordine speciale fra il concorrente ausiliato (che possiede solo parzialmente detti requisiti) e uno o più soggetti ausiliari (concorrente ausiliato che intende qualificarsi parzialmente con i propri requisiti e parzialmente con i requisiti posseduti da uno o più soggetti ausiliari che vanno ad integrare con i propri requisiti i requisiti mancanti al concorrente), nella dichiarazione occorrerà attestare se ricorrono tali eventualità.

24.6. **Documentazione** prescritta dall'art. 89 del Codice, necessaria a qualificare il concorrente (**soggetto ausiliato**) che sia carente, in tutto o in parte, dei requisiti di ordine speciale (requisiti tecnico-organizzativi) prescritti per l'assunzione dei lavori in appalto, attraverso l'ausilio di un altro soggetto **qualificato** ai sensi dell'art. 84 dello stesso Codice o ai sensi dell'art. 90 del Regolamento (denominato **soggetto ausiliario**) che "**AVVALE**" il concorrente attraverso la procedura di **avalimento** indicata al precedente punto **20.** [mediante idonea **Attestazione SOA** ovvero, in alternativa, mediante i **requisiti tecnico-organizzativi** prescritti dall'art. 90 del d.P.R. n. 207/10 (esplicitati nel precedente punto **19.**, a cui si rimanda), in funzione dell'ammontare e della tipologia dei requisiti speciali che il soggetto concorrente ausiliato necessita ottenere da tale altro soggetto ausiliario]. In particolare, occorrerà presentare la documentazione prescritta dal combinato disposto dell'art. 89 del Codice e dell'art. 88 del Regolamento, a cui si rimanda.

In particolare, si dovrà allegare alla documentazione di gara:

- a) l'eventuale **Attestazione SOA** dell'impresa ausiliaria per categoria analoga a quella dei lavori in appalto, ovvero la **dichiarazione sostitutiva** della stessa con la quale attesta il possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'art. 90 del Regolamento e di cui il concorrente ausiliato si avvale;
- b) una **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una **dichiarazione** sottoscritta dall'**impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) il **contratto**, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- 24.7. **Documento** denominato "**PASS_{OE}**" di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'ex AVCP (ora A.N.AC.), rilasciato al concorrente dal "**Sistema AVCpass**", in base al quale la stazione appaltante potrà effettuare, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in tutto o in parte, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale dei concorrenti.
- In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice così come indicato nel precedente punto **20.**, si dovrà trasmettere anche il "**PASS_{OE}**" relativo all'impresa ausiliaria.
- Si precisa che, in attuazione di quanto previsto dall'A.N.AC. nel [Parere di precontenzioso n. 165 del 07.10.2015](#) (che conferma quanto affermato da ex AVCP nel [Parere di precontenzioso n. 72 del 28.10.2014](#) riguardante analoga controversia), l'assenza del "**PASS_{OE}**" nella documentazione trasmessa dal concorrente per l'ammissione alla gara non costituirà causa di esclusione dal procedimento per l'affidamento dell'appalto in oggetto, ma solo qualora occorra verificare il possesso dei requisiti del concorrente che si trova in tale condizione, il RUP attiverà nei confronti del medesimo concorrente la procedura di **soccorso istruttorio "a titolo gratuito"** (applicando i criteri di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, a cui si rimanda) e, pertanto, il concorrente sarà tenuto, nel termine previsto dal RUP, a reperire lo stesso "**PASS_{OE}**" ed a caricare nel sistema informatico "AVC-Pass" la documentazione ed i dati idonei affinché questa stazione appaltante possa effettuare le verifiche previste dalla legge.
- 24.8. **Dichiarazione sostitutiva** redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato "**Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara**" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], con la quale il concorrente attesta;
- 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;
 - 2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - 3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
 - 4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 - 5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - 6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- 24.9. **Dichiarazione** redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato "**Allegato 5: Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi**" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], con la quale il concorrente indica le parti di lavorazioni previste in appalto che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, intende **subappaltare** o concedere a **cottimo** ad altra impresa idoneamente qualificata all'esecuzione delle stesse lavorazioni, qualora risultasse aggiudicatario dell'appalto.
- 24.10. **Dichiarazione** con la quale il concorrente attesta di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico-estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto "a corpo" e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del D.Lgs. n. 50/2016 (la dichiarazione è inserita nel modello denominato "**Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara**").

[Dichiarazione da rendere solo qualora la Ditta concorrente sia una micro impresa, ovvero una piccola impresa, ovvero una media impresa (MPMI): 25.12]:

24.11. **Dichiarazione sostitutiva** redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato “**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara” [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], con la quale attesta se il concorrente è una **micro impresa** ovvero una **piccola impresa** ovvero una **media impresa (MPMI)** ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20.05.2003) ed ai sensi del [Decreto del Ministero delle attività produttive del 18.04.2005](#) (pubblicato nella G.U.R.I. 12.10.2005, n. 238), anche ai fini di quanto disposto dall’**art. 13, comma 4**, della legge 11.11.2011, n. 180.

24.12. **Documentazione** comprovante la costituzione della **garanzia provvisoria** a corredo dell’offerta nel rispetto di quanto prescritto al precedente punto **17.**; in caso di prestazione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico (o anche mediante garanzia fideiussoria se il contratto di fideiussione presentato non riporti già pre-stampato, nelle condizioni generali o speciali, la condizione qui di seguito indicata), ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 8, del Codice dovrà essere presentata anche la **dichiarazione** di un fideiussore concernente l’**impegno** a rilasciare la **garanzia definitiva** per l’esecuzione del contratto (in forma di garanzia fideiussoria) prescritta in capo all’aggiudicatario dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato al precedente punto 17.5.

[Documentazione da presentare dal concorrente nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata nella misura ridotta di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo una o più delle diverse misure percentuali ivi previste, essendo le stesse cumulabili]:

24.13. **Dichiarazione sostitutiva** redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato “**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara” [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], con la quale attesta quale dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 93, comma 7 (si veda il precedente punto 17.8.), del D.Lgs. n. 50/2016 possiede e che gli hanno permesso di **ridurre** l’importo della garanzia provvisoria presentata in allegato all’offerta.

24.14. **Dichiarazione sostitutiva** redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato “**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara” [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, e il domicilio eletto [con l’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o il numero di telefax] a cui questa stazione appaltante viene autorizzata dal concorrente ad effettuare (ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del Codice) tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso art. 76);⁽³⁰⁾
- b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

[Attestazione da rilasciare in ogni caso dalla Ditta concorrente, in relazione alla causa di esclusione prevista dall’art.80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016]:

24.15. **Dichiarazione sostitutiva** redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato “**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara” [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], con la quale il concorrente attesta, ai sensi e per gli effetti dei **motivi di esclusione** previsti dall’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016:

- i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;

(Oppure, in alternativa):

- ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara in oggetto di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;

(Oppure, in alternativa):

- iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla gara in oggetto di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.

25. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”:

25.1. Nella **busta “B – Offerta economica”** deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. **Dichiarazione** contenente l'indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza da interferenze), il quale deve essere inferiore all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 5.2., espresso in cifre e in lettere, corrispondente al ribasso unico percentuale offerto, anch'esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto importo dei lavori posto a base di gara: in caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere (la dichiarazione potrà essere redatta, preferibilmente, secondo il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato "**Allegato 5**: Dichiarazione per predisporre l'offerta economica").
2. **Dichiarazione** con la quale si attesta, in relazione al corrispettivo contrattuale interamente "a corpo", di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile (la dichiarazione potrà essere redatta, preferibilmente, secondo il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato "**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara").

Nella stessa **busta "B – Offerta economica"** deve essere altresì inserita, a pena di esclusione, una **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore già riportata sull'offerta economica da redigere con le modalità indicate al precedente punto 26.1.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e dovrà essere presentata in carta legalizzata mediante l'apposizione di una **marca da bollo** del valore di **€. 16,00** per ogni pagina (la marca da bollo andrà apposta ogni quattro facciate); l'offerta potrà essere redatta, preferibilmente, secondo il **modello** predisposto da questa stazione appaltante denominato "**Allegato 6**: Dichiarazione per predisporre l'offerta economica" mediante ribasso percentuale, sull'importo dei lavori posto a base di gara.

- 25.2. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non potranno essere regolarizzate con la procedura di "**soccorso istruttorio**" la mancanza, l'incompletezza e ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi afferenti all'offerta economica, ma solo ed eventualmente le mancanze o le incompletezze degli **elementi inessenziali** dell'offerta stessa, i quali, se regolarizzati, non vanno ad alterare la "par condicio" fra i concorrenti in gara. In tal caso non sarà dovuto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dallo stesso comma 9.

26. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

26.1. Operazioni di gara:

- 26.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso il **Comune di Castelpizzuto sito in Via S. Lorenzo 19**, il giorno **15-07-2016**, alle ore **10:30**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- 26.1.2. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso **Comune di Castelpizzuto sito in Via S. Lorenzo 19**, nelle date e ora da accertare (qualora vi sia la necessità di modificare il giorno o l'ora della/e seduta/e si provvederà a comunicare ciò ai concorrenti a mezzo ⁽³¹⁾ **PEC**, almeno n. **1** giorni prima della data fissata).
- 26.1.3. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa", secondo le modalità indicate al successivo punto 27.2..
- 26.1.4. In seguito, il soggetto deputato all'espletamento della gara, in corso di gara (ma solo qualora ricorrano particolari necessità, in quanto l'art. 36, comma 6, del Codice, dispone che, di regola, in caso di procedura negoziata la verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dai concorrenti avviene esclusivamente sull'**aggiudicatario** e, quindi, dopo la formazione della graduatoria provvisoria di gara) procederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ammissione indicati nei precedenti punti 8.1. e 8.2. (nel rispetto di quanto indicato al precedente punto "**23. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA**"), ai sensi della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016), eventualmente anche limitatamente alla visione dei dati riportati nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. di cui all'art. 213, comma 10, dello stesso Codice.
- 26.1.5. Successivamente [dopo aver eventualmente **escluso** i concorrenti che non abbiano confermato il possesso dei requisiti di ammissione alla gara e, se del caso (se i concorrenti hanno reso false dichiarazioni o

falsa documentazione), dopo aver segnalato i fatti all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'eventuale iscrizione dei fatti riscontrati nel Casellario Informativo di cui all'art. 213, comma 10, del Codice e per l'applicazione delle sanzioni eventuali da parte di A.N.AC.], in seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle buste "B - Offerta economica" contenenti le vere e proprie offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

- 26.1.6. Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un **unico centro decisionale**, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate [causa di esclusione dalla gara prevista dall'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016].

Modalità di verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa":

26.1.7. Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta **"A - Documentazione amministrativa"**, procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi fra società cooperative e consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- d) ad effettuare, solo qualora ricorra il caso, la verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei concorrenti indicati nei precedenti punti 8.1. e 8.2. (nel rispetto di quanto indicato al precedente punto **"23. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA"**) e secondo quanto indicato nel precedente punto 27.1.4.;
- e) nella verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle buste **A** prescritta per l'ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara (nella quale verranno aperte le buste **B** contenenti le offerte economiche) si applicheranno i principi relativi al cd. **soccorso istruttorio** "a pagamento" ovvero "a titolo gratuito" di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto già specificato nella parte iniziale del presente invito di gara, nonché nei precedenti punti **13.** e **14.**, a cui si rimanda.

Qualora il **soccorso istruttorio** riguardi l'applicazione della procedura "a pagamento" (per mancanze e/o irregolarità relative a carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e di ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice (e, di conseguenza, dei modelli di dichiarazione richiamati nel presente invito che sostituiscono od integrano il DGUE), il concorrente dovrà, nel termine assegnato dal RUP (comunque non superiore a 10 giorni) rendere, integrare o regolarizzare la **domanda** e/o le **dichiarazioni** necessarie (secondo le indicazioni del RUP, che indicherà anche chi siano i soggetti che le devono rendere), da presentare, a pena di esclusione definitiva dalla gara, contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della **sanzione pecuniaria** prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice, stabilita nella misura indicata nel precedente punto **14.**; la sanzione sarà dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione della documentazione: pertanto, qualora il concorrente decida di non regolarizzare la documentazione nel termine fissato dal RUP, non sarà tenuto a versare alcuna sanzione ma sarà prontamente escluso dalla gara.

Qualora, invece, le irregolarità e le omissioni riscontrate nella documentazione amministrativa presentata dal concorrente risultassero **non essenziali** o **non indispensabili**, la stazione appaltante con la medesima procedura ne richiederà comunque la regolarizzazione (qualora lo ritenga necessario), ma non applicherà alcuna sanzione pecuniaria a carico del concorrente.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:

- 27.1. Tutte le controversie derivanti dal contratto d'appalto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di **Isernia**, rimanendo esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.

PROCEDURE DI RICORSO AMMINISTRATIVO:

- 27.2. Avverso il presente invito di gara o i provvedimenti ritenuti lesivi, può essere proposto ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di **MOLISE**, sede di **CAMPOBASSO**, nel rispetto di quanto segue:
- a) il ricorso deve essere notificato a questa stazione appaltante e agli eventuali controinteressati entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni e deve essere depositato alla segreteria del suindicato TAR entro i successivi n. 15 (quindici) giorni;
 - b) il suindicato termine di n. 30 (trenta) giorni per la notifica del ricorso decorre:
 - dalla ricezione della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul “profilo di committente” della stazione appaltante del provvedimento che determina le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento dell'appalto e delle ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali che hanno comportato l'esclusione di concorrenti (per il combinato disposto dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016);
 - dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto prevista dall'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
 - c) per i soggetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i diversi termini indicati nell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, a cui si rimanda.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

- 28.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e succ. modif., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente invito di gara.

IL ⁽³²⁾ RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Dott. Ing. Daniela Cioffi)

- DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO:

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara si mettono a disposizione dei concorrenti, i **moduli necessari** per la redazione della **domanda di partecipazione** alla gara e delle **dichiarazioni (sostitutive e non)** richieste nel presente invito di gara per l'ammissione alla gara stessa.

In particolare, i moduli predisposti dalla stazione appaltante sono i seguenti:

- **Allegato 0:** Documento di gara unico europeo (**DGUE**);
- **Allegato 1:** Domanda di partecipazione alla gara;
- **Allegato 2:** Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara;
- **Allegato 3:** Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica [soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016];
- **Allegato 4:** Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi;
- **Allegato 5:** Dichiarazione per predisporre l'offerta economica mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Si avvisano gli operatori economici concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- comma 1: *“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”;*
- comma 2: *“2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.”;*
- comma 3: *“3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.”.*

NOTE relative alla presente LETTERA DI INVITO a gara informale:

- (1) Si veda l'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (norma transitoria non esplicitata nell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016): per gli appalti aggiudicati dai **Comuni** (quali stazioni appaltanti) l'utilizzazione **obbligatoria** dei mezzi di comunicazione elettronica decorrerà solo dal **18-10-2018** (mentre per le **centrali di committenza** detti obblighi sembra trovino già applicazione dal **19-04-2016** in ragione di quanto previsto dal comma 1 dello stesso art. 40).
- (4) In ragione della normativa transitoria di cui al combinato disposto degli articoli 83, comma 2, ultimo periodo, 216, comma 14 e 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 50/2016.
- (5) Si rammenta che i **requisiti di ammissione** alla gara devono essere posseduti dai concorrenti alla **data di presentazione dell'offerta** (la fissazione, alla data di presentazione dell'offerta, entro la quale i concorrenti devono possedere i requisiti di ammissione alla gara, è stata a suo tempo confermata dall'ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture: in particolare, per i "requisiti di ordine generale" si veda il punto "2. Inquadramento generale", sottopunto "Possesso dei requisiti" della Determinazione ex AVCP n. 1 del 11-1-2010 mentre per i "requisiti di ordine speciale" si veda il punto "2.2 Requisiti speciali di partecipazione" della Determinazione ex AVCP n. 4 del 10-10-2012) e, ovviamente, devono poi essere posseduti dal concorrente aggiudicatario anche alla **data di stipula del contratto d'appalto**; si rammenta, inoltre, che i **requisiti di ammissione** alla gara includono: **a)** i requisiti di **ordine speciale** (tecnico-organizzativi ex art. 90 del d.P.R. n. 207/10 in questo appalto, trattandosi di lavori di importo posto a base di appalto inferiore a 150.000,00 euro) - **b)** i requisiti di **ordine generale** (di capacità giuridica a contrattare con la P.A.) prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle restanti norme vigenti che prevedono ulteriori **cause di esclusione** dalla partecipazione alle procedure per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, secondo anche quanto esplicitato dall'art. 80, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 50/2016 - **c)** i requisiti di **idoneità professionale** prescritti dall'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
- (6) Trattandosi di appalto di esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di € 150.000,00 prevista dall'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e, quindi, al di fuori del "**Sistema unico di qualificazione**" degli esecutori di lavori pubblici), ai fini dell'individuazione dei **requisiti tecnico-organizzativi** (requisiti di ordine speciale) prescritti dall'**art. 90 del d.P.R. 5-10-2010, n. 207** e che il concorrente deve possedere per l'ammissione alla gara in ragione della normativa transitoria di cui al combinato disposto degli artt. 83, comma 2, ultimo periodo e 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (fatta salva la procedura di avvalimento di detti requisiti ai sensi dell'art. 89 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016), specificare la/le **categoria/e di opere** (con le relative "declaratorie" o descrizioni delle categorie stesse) a cui sono **ascrivibili** i lavori in appalto ai sensi dell'**art. 61** e dell'**Allegato A** al d.P.R. 5-10-2010, n. 207 (tenendo attentamente conto del rapporto di analogia fra i lavori in appalto e la/le categoria/e di opere incluse nello stesso Allegato A al d.P.R. n. 207/10): pertanto, per i lavori in appalto la qualificazione in gara è ammessa secondo le seguenti due diverse modalità, alternative l'una all'altra: possesso dei suddetti **requisiti tecnico-organizzativi** ex art. 90 del d.P.R. n. 207/10 per almeno una delle categorie di opere qui da indicare ovvero, possesso di valida **Attestazione SOA** per almeno una delle categorie di opere qui da indicare.
- (9) Indicare gli estremi e la tipologia della documentazione tecnico-progettuale posta a base di gara da visionare dai concorrenti: tipologia, numero e data, es.: descrizione degli elaborati progettuali grafici, calcolo sommario della spesa, computo metrico estimativo, capitolato speciale d'appalto e schema di contratto, etc. etc..
- (18) Il **termine massimo** di tempo da indicare non può essere superiore a n. 10 (dieci) giorni (tempo concedibile ai concorrenti da regolarizzare con il "**soccorso istruttorio**").
- (19) Scegliere ed indicare uno o più dei mezzi di seguito indicati: al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax, indicati dal concorrente [si vedano le precedenti note (1) e (11) in relazione agli obblighi (futuri) di utilizzazione dei mezzi di comunicazione elettronica (decorrenti dalla data del **18-10-2018**) per i Comuni che siano "stazioni appaltanti" nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
- (21) Indicare gli estremi e le modalità previste per effettuare il deposito in contanti dell'importo da garantire con la cauzione provvisoria. Secondo la più recente giurisprudenza, la cauzione provvisoria in contanti può essere costituita anche mediante la presentazione di un assegno circolare rilasciato da un Istituto Bancario a favore della stazione appaltante (si sottolinea che qualora la stazione appaltante indichi anche questa modalità, dovrà attentamente esplicitare che **non potrà essere presentato assegno bancario di c/c**, poiché in tal caso il concorrente dovrà essere **escluso dalla gara**, salva regolarizzazione mediante procedura di "**soccorso istruttorio**" a pagamento ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016).
- (22) Indicare almeno **n. 180 giorni**, ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta presentata dai concorrenti, così come indicata nel punto 16.2. del presente invito di gara [si veda la precedente nota (20)].
- (23) Riportiamo nel presente modello di **lettera di invito a gara informale** la condizione riportata da A.N.AC. nel punto 10.7 del "Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture" ("..... a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.") e che prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni emanato con D.Lgs. n. 50/2016 doveva trovare applicazione agli appalti di lavori pubblici in ragione (ed in attuazione) di quanto indicato nel punto **2)** del Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27-5-2015, che **Noi non condividiamo**. Rimandiamo anche alla lettura del punto "2.2 Carenze ed irregolarità essenziali sanabili (e non).", sottopunto 2., della Determinazione n. 1 del 8-1-2015, nel quale la stessa A.N.AC. afferma [secondo noi ingiustificatamente (o erroneamente ?), alla luce delle norme sul vecchio "soccorso istruttorio" di cui agli artt. art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n.163/06] che: "Pertanto, tenuto conto che il **comma 1-ter dell'art. 46 del Codice consente la sanatoria anche di elementi che devono essere prodotti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (e la cauzione è un elemento da produrre a corredo dell'offerta in base alla legge), considerato che ai fini del pagamento della sanzione la cauzione costituisce solo una garanzia, la novella normativa trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti**

la previsione di cui all'**art. 75, comma 5** del Codice, vale a dire **decorra da tale data**. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti.". Rileviamo che non condividiamo tale condizione anche per il fatto che la giurisprudenza più recente è di ben altro avviso di A.N.AC., poiché ritiene sanabile anche la **manca** o l'**incompletezza** della **cauzione provvisoria senza alcun vincolo del rispetto di detta condizione richiesta da A.N.AC.** (una per tutte: **T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 10-6-2015 n. 8143** ove il giudice ritiene "non condivisibile" la condizione qui riportata - come detto, tratta dal "**Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture**" - il quale, di conseguenza, conclude per la **sanabilità** della mancanza della cauzione provvisoria - previo pagamento della **sanzione pecuniaria ex art. 38, comma 2-bis**, del D.Lgs. n. 163/06 - e con la possibilità, quindi, di produrre una **garanzia che sia stata costituita dopo la presentazione dell'offerta e, ovviamente, con decorrenza successiva alla presentazione dell'offerta** !). Lasciamo, quindi, al RUP la difficile scelta di decidere se **mantenere** o **eliminare** questa **condizione** indicata da A.N.AC. nel punto 10.7 del "**Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture**" che, oltre al fatto che in vigore del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni emanato con D.Lgs. n.50/2016 non dovrebbe avere più alcun "valore giuridico" (anche se l'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016 demanda ancora la redazione dei bandi di gara e delle lettere di invito a futuri "bandi-tipo" da predisporre da A.N.AC.) di fatto, non viene condivisa in alcun modo dalla giurisprudenza più recente e neppure da Noi.

- (24) Indicare la/le **categoria/e di opere** a cui sono ascrivibili i lavori in appalto, tenendo conto del rapporto di analogia dei lavori in appalto con la declaratoria delle categorie di opere di cui agli artt. 60 e 61 e dell'Allegato A al d.P.R. 5-10-2010, n. 207, per quanto previsto ed ammesso dall'art. 90, comma 1, lett. a), dello stesso d.P.R. n. 207/10 [sulla base della/e quale/i la stazione appaltante valuterà anche il possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 207/10 per i concorrenti che non possiedono idonea Attestazione SOA per tale/i categoria/e].
- (25) Ai sensi di quanto previsto ed ammesso dall'**art. 79, comma 14**, del d.P.R. 5-10-2010, n. 207, possono concorrere alla dimostrazione dell'importo dei **lavori analoghi** eseguiti "direttamente" dal concorrente anche i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri **direttori tecnici** negli ultimi venti anni, computati **nella misura massima del 10%** (dieci per cento) dell'importo complessivo dei lavori eseguiti dagli stessi **direttori tecnici**. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di **direttore tecnico**, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del d.P.R. 25-1-2000, n. 34 o qualificate ai sensi dello stesso d.P.R. n.207/10, per un periodo complessivo **non inferiore a cinque anni**, di cui almeno **tre consecutivi** nella stessa impresa.
- (26) Si sottolinea che nell'**art. 89** del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di "Avvalimento" è stata del tutto eliminata la norma contenuta nell'**art. 49, comma 6**, dell'abrogato D.Lgs. n.163/2006 che prescriveva, per i soli appalti di **lavori**, ".... il **divieto di utilizzo frazionato** per il concorrente (mediante avvalimento) dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 40, comma 3, lettera b), dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 che hanno consentito il rilascio dell'Attestazione SOA in quella categoria." [norma scritta in modo molto confusa e poco chiara che la **dottrina** e la **giurisprudenza** avevano interpretato nel cd. "**divieto di avvalimento frazionato**" tra un **soggetto ausiliario** (o più soggetti ausiliari) ed il **concorrente ausiliato** che **possiede solo parzialmente** i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara o nella lettera di invito].
Pertanto, con l'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 viene eliminato del tutto questo "**divieto di utilizzo frazionato**" fra ausiliato e ausiliario che il vecchio codice dei contratti prescriveva per i soli appalti di lavori pubblici.
- (27) Si vedano le precedenti note (1), (15) e (19) in relazione agli obblighi (futuri) di utilizzazione dei **mezzi di comunicazione elettronica** (decorrenti dalla data del **18-10-2018**) per i **Comuni che siano "stazioni appaltanti"** nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
- (28) Ci preme rilevare che il nuovo Codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016 per le "**procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara**" ammesse dall'**art. 36, comma 2, lett. b)** - come il presente appalto - e **c)** [appalti, rispettivamente, di importo inferiore ad €. 150.000,00 e ad €. 1.000.000,00] e dall'**art. 63** [appalti che possono anche riguardare importi pari o superiori alla soglia UE], **non fissa** alcun "**termine minimo**" di **ricezione delle offerte** [al contrario di quanto prescriveva l'ormai abrogato art. 122, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006: "**d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito:**"]; tutto ciò è probabilmente dovuto dal fatto che nella "**procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**" di cui all'**art.63** [e di cui agli **artt. 36, comma 2, lett. b) e c)**, che, in sostanza, si "collegano" alla procedura negoziata senza bando di cui al citato **art. 63**], essendo una "procedura eccezionale" rispetto alle restanti "procedure ordinarie" (aperte e ristrette), da attivare solo nei casi specifici ivi previsti, **non ha alcun senso definire a priori un termine minimo per la ricezione delle offerte** (essendo tale termine legato anche alle "speciali" ragioni, di urgenza o meno, che hanno permesso di avviare la procedura negoziata senza bando con invito rivolto ai soli operatori economici individuati dalla stazione appaltante).
Pertanto, **non essendo possibile** individuare un **termine minimo** per la ricezione delle offerte prescritto dalle norme del nuovo Codice, potremmo così convenire: in analogia ai **termini** di tempo indicati dall'**art. 61** del D.Lgs. n. 50/2016 riguardante la "**procedura ristretta**" (che è la più analoga alla negoziata senza bando una volta che gli operatori economici sono stati individuati dalla s.a.) il termine da considerare dal RUP e da indicare nel presente invito a gara potrebbe essere quello di "**almeno dieci giorni**" decorrenti dalla data di **invio** della lettera di invito a **presentare offerta** previsto nei commi 4, 5 e 6 di detto art. 61 [termine che, guarda caso, coincide con quello a suo tempo previsto nell'abrogato art. 122, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n.163/2006], fatto salvo quanto qui di seguito puntualizzato (sulla base delle norme qui di seguito richiamate, detto termine potrà variare, in più o in meno, a seconda delle condizioni presenti nello specifico appalto):
- **Art. 74, comma 1**, del D.Lgs. n. 50/2016: "**1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63.**": il problema è che né l'**art. 36** e né l'**art.63** (come già detto), non indicano alcun termine minimo da rispettare dalle stazioni appaltanti per la ricezione delle offerte !

-
- **Art. 74**, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016: “2. Se non è possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'**invito a confermare interesse** che i medesimi documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilità, per vie diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al **comma 4**. In tal caso, il **termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni**, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5. (N.d.R.: casi di urgenza che non includono la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, la quale è “normata” all'art. 63)”.
 - **Art. 74**, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016: “3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 52, comma 2, del presente codice, esse indicano nell'avviso o nell'**invito a confermare interesse** quali misure richiedono al fine di proteggere la natura riservata delle **informazioni** e in che modo è possibile ottenere **accesso ai documenti** in questione. In tal caso, il **termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni**, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5.”. L'**art. 52, comma 2**, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone: “2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.”.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, indicare nel presente invito a gara il **termine perentorio** entro il quale gli operatori economici dovranno far pervenire, a pena di esclusione, le proprie offerte.

- (29) Specificare le modalità di consegna a mano del plico; ad esempio: tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore alle ore presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in, etc. etc..
- (30) Si ritiene applicabile la normativa transitoria contenuta nell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 [si vedano anche le precedenti note (1), (15) e (19)] secondo il quale l'obbligo di utilizzare i **mezzi di comunicazione elettronici** decorre dal **18-10-2018** (per effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di appalto cui allo stesso D.Lgs. n.50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti); pertanto, fino al **17-10-2018** sono ammesse anche le comunicazioni mediante fax (o altro idoneo sistema previsto dal D.Lgs. n. 50/2016). Nel caso in cui il candidato non autorizzi l'uso del fax le comunicazioni formali dovranno avvenire mediante PEC o altro idoneo metodo ammesso dal D.Lgs. n. 50/2016. La posta elettronica certificata è sempre idonea e sufficiente a garantire le comunicazioni prescritte.
- (31) Specificare il mezzo di comunicazione: es. pubblicazione sul sito informatico/posta elettronica/PEC/fax.
- (32) Indicare la qualifica e le generalità dell'avente titolo a sottoscrivere il presente invito a gara: dirigente/responsabile del settore interessato ovvero, responsabile unico del procedimento ovvero, responsabile della Centrale Unica di Committenza.